

STATUTO ATTUALE**STATUTO PROPOSTO**

<p>OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO Società Cooperativa Agricola</p> <p>Sede: Canino (VT) - Via di Montalto km. 48 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese VT n. 00200100568 Iscritta al R.E.A. di Viterbo n. 39478</p>	<p>OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO Società Cooperativa Agricola</p> <p>Sede: Canino (VT) - Via di Montalto n.48 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese VT n° 00200100568 Iscritta al R.E.A. di Viterbo n. 39478</p>
STATUTO SOCIALE	STATUTO SOCIALE
= TITOLO I° =	= TITOLO I° =
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
<p style="text-align: center;">= Art. 1 =</p> <p>Promossa dall'Ente Maremma, Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco - Laziale, è costituita ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché della normativa nazionale di recepimento, una Organizzazione di Produttori denominata "OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO Società Cooperativa Agricola" con Sede a Canino (VT).</p> <p>La società è costituita su iniziativa dei produttori olivicoli in forma societaria con natura giuridica di società cooperativa agricola a capitale variabile con mutualità prevalente secondo quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dai vigenti e successivi regolamenti recanti le modalità di applicazione, nonché dai Decreti legislativi 228/2001 e 102/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla relativa normativa nazionale e regionale di riferimento.</p> <p>La Società ha la durata fino al 31 agosto dell'anno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 2 =</p> <p>La Cooperativa assume la qualifica di "Organizzazione di Produttori" nel settore olivicolo, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE)</p>	<p style="text-align: center;">= Art. 1 =</p> <p>Promossa dall'Ente Maremma, Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco - Laziale, è costituita ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché della normativa nazionale di recepimento, una Organizzazione di Produttori denominata "OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO Società Cooperativa Agricola" con Sede a Canino (VT).</p> <p>La società è costituita su iniziativa dei produttori olivicoli in forma societaria con natura giuridica di società cooperativa agricola a capitale variabile con mutualità prevalente secondo quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dai vigenti e successivi regolamenti recanti le modalità di applicazione, nonché dai Decreti legislativi 228/2001 e 102/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla relativa normativa nazionale e regionale di riferimento.</p> <p>La Società ha la durata fino al 31 agosto dell'anno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 2 =</p> <p>La Cooperativa assume la qualifica di "Organizzazione di Produttori" nel settore olivicolo, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE</p>

<p>1308/2013 e relativi atti delegati e di esecuzione nonché della normativa nazionale e regionale vigente. La Cooperativa, pertanto, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e ha come scopo mutualistico principale la commercializzazione della produzione agricola dei produttori aderenti ed in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 del Reg. (UE) 1308/2013 si propone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; b) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; c) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato; e) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Reg. CE 178/2002; f) favorire l'accesso a nuovi mercati anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; g) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o co- 	<p>1308/2013 e relativi atti delegati e di esecuzione nonché della normativa nazionale e regionale vigente. La Cooperativa, pertanto, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e ha come scopo mutualistico principale la commercializzazione della produzione agricola dei produttori aderenti ed in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 del Reg. UE 1308/2013 si propone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; b) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; c) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato; e) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Reg. CE 178/2002; f) favorire l'accesso a nuovi mercati anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; g) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o co-
---	---

<p>perti da un'etichetta di qualità nazionale;</p> <p>h) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;</p> <p>i) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;</p> <p>j) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;</p> <p>k) gestire i fondi di mutualizzazione;</p> <p>l) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;</p> <p>m) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;</p> <p>n) realizzare iniziative relative alla logistica;</p> <p>o) partecipare alla gestione delle crisi di mercato.</p>	<p>perti da un'etichetta di qualità nazionale;</p> <p>h) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;</p> <p>i) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;</p> <p>j) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;</p> <p>k) gestire i fondi di mutualizzazione;</p> <p>l) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;</p> <p>m) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;</p> <p>n) realizzare iniziative relative alla logistica;</p> <p>o) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;</p> <p>La Cooperativa, in quanto Organizzazione di Produttori nel settore olivicolo, svolge almeno una delle attività previste all'articolo 152 paragrafo 1 lettera b) del Reg. UE 1308/2013 vale a dire:</p> <p>i) trasformazione comune;</p> <p>ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;</p> <p>iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;</p> <p>iv) organizzazione comune del controllo di qualità;</p> <p>v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;</p>
--	---

<p>La Cooperativa, in quanto Organizzazione di Produttori nel settore olivicolo, si propone quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di adottare, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonché norme di conoscenza della produzione; - di stipulare contratti-quadro con altre organizzazioni di produttori e organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aventi per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; - di rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private, che perseguono scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza, il mandato è insito nel rapporto sociale con la cooperativa; - di svolgere tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni dei produttori dal 	<ul style="list-style-type: none"> vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) paragrafo 1 articolo 152 del Reg. UE 1308/2013. <p>A tal fine la cooperativa si propone quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di adottare, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonché norme di conoscenza della produzione; b) di stipulare contratti-quadro con altre organizzazioni di produttori e organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aventi per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; c) di rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private, che perseguono scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza, il mandato è insito nel rapporto sociale con la cooperativa; d) di svolgere tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni dei produttori dal Reg. CE 1308/2013, dai relativi regola-
--	--

<p>Reg. (UE) 1308/2013, dai relativi regolamenti attuativi e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di Organizzazioni di Produttori agricoli con particolare riguardo alle attività coerenti con le misure di cui al regolamento CE 611/2014 art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione in forma cumulativa-massale delle olive prodotte e conferite dai soci per ottenere oli sani e genuini secondo i dettami della scienza e della tecnica; - l'utilizzo e la vendita degli oli prodotti dalla lavorazione delle olive e dei sottoprodotti ottenuti in tale attività di trasformazione ed in fase di commercializzazione; - la distribuzione fra i soci del ricavato dalle vendite, dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo delle olive conferite all'Oleificio Cooperativo, in rapporto della quantità e qualità dell'olio da esse ottenuto; - la gestione di impianti industriali, di attrezzature e/o magazzini, di esercizi commerciali e/o spacci sociali, tutto ciò al fine di affrontare e risolvere i problemi connessi alla lavorazione delle olive ed alla commercializzazione dell'olio e dei sottoprodotti nonché i problemi di completamento del ciclo produttivo e/o relativi alla filiera di settore; - l'assistenza ai soci per tutto ciò che può contribuire al miglioramento e all'incremento dell'olivicoltura; a tal proposito la Cooperativa potrà acquistare e distribuire ai soci prodotti ed attrezzature utili alla conduzione dei loro oliveti e potrà eseguire, su richiesta, tutte le operazioni inerenti la conduzione degli oliveti stessi (lavorazione del terreno, concimazione del terreno, potatura) con particolare riguardo alle 	<p>menti attuativi e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di Organizzazioni di Produttori agricoli con particolare riguardo alle attività coerenti con le misure di cui al regolamento UE 611/2014 art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> e) la lavorazione in forma cumulativa-massale delle olive prodotte e conferite dai soci per ottenere oli sani e genuini secondo i dettami della scienza e della tecnica; f) l'utilizzo e la vendita degli oli prodotti dalla lavorazione delle olive e dei sottoprodotti ottenuti in tale attività di trasformazione ed in fase di commercializzazione; g) la distribuzione fra i soci del ricavato dalle vendite, dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo delle olive conferite all'Oleificio Cooperativo, in rapporto della quantità e qualità dell'olio da esse ottenuto; h) la gestione di impianti industriali, di attrezzature e/o magazzini, di esercizi commerciali e/o spacci sociali, tutto ciò al fine di affrontare e risolvere i problemi connessi alla lavorazione delle olive ed alla commercializzazione dell'olio e dei sottoprodotti nonché i problemi di completamento del ciclo produttivo e/o relativi alla filiera di settore; i) l'assistenza ai soci per tutto ciò che può contribuire al miglioramento e all'incremento dell'olivicoltura; a tal proposito la Cooperativa potrà acquistare e distribuire ai soci prodotti ed attrezzature utili alla conduzione dei loro oliveti e potrà eseguire, su richiesta, tutte le operazioni inerenti la conduzione degli oliveti stessi (lavorazione del terreno, concimazione del terreno, potatura) con particolare riguardo alle operazioni relative alla difesa fitosan-
--	--

<p>operazioni relative alla difesa fitosanitaria, usufruendo dei contributi previsti dalle leggi in vigore;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio del credito ai propri soci, relativamente alle esigenze inerenti la conduzione dei loro oliveti e alle anticipazioni sulle olive conferite o per qualsiasi altro bisogno che si presentasse nella conduzione della loro azienda, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Cooperativa ed in conformità alle norme di legge; - lo svolgimento delle proprie attività anche con i terzi non soci, fermi restando i limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per le Organizzazione di Produttori; - lo svolgimento per conto dei soci degli adempimenti risultanti opportuni e/o necessari per la razionale organizzazione aziendale e per la gestione in forma cumulativa delle attività della Società, essendo ritenuto il conferimento delle olive atto automatico di rilascio, da parte del socio, di ampia delega al legale rappresentante della Cooperativa ad adottare ogni azione tecnica e/o amministrativa per la risoluzione delle pratiche burocratiche inerenti la vita sociale (richieste di contributi, pratiche per la valorizzazione della produzione, ammassi volontari); - l'esecuzione di ogni azione ritenuta necessaria e/o utile dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle attività inerenti l'oggetto sociale, quindi la Società Cooperativa potrà: effettuare qualsiasi tipo di operazione immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria; contrarre mutui, concedere ipoteche, garanzie e vincoli anche su prodotti conferiti dai soci in conto vendita, nonché fare operazioni di credito agrario onde poter finanziare la lavorazione delle olive, l'ammasso, la conservazione e la commercializzazione 	<p>taria, usufruendo dei contributi previsti dalle leggi in vigore;</p> <ul style="list-style-type: none"> j) l'esercizio del credito ai propri soci, relativamente alle esigenze inerenti la conduzione dei loro oliveti e alle anticipazioni sulle olive conferite o per qualsiasi altro bisogno che si presentasse nella conduzione della loro azienda, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Cooperativa ed in conformità alle norme di legge; k) lo svolgimento delle proprie attività anche con i terzi non soci, fermi restando i limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per le Organizzazione di Produttori; l) lo svolgimento per conto dei soci degli adempimenti risultanti opportuni e/o necessari per la razionale organizzazione aziendale e per la gestione in forma cumulativa delle attività della Società, essendo ritenuto il conferimento delle olive atto automatico di rilascio, da parte del socio, di ampia delega al legale rappresentante della Cooperativa ad adottare ogni azione tecnica e/o amministrativa per la risoluzione delle pratiche burocratiche inerenti la vita sociale (richieste di contributi, pratiche per la valorizzazione della produzione, ammassi volontari); m) l'esecuzione di ogni azione ritenuta necessaria e/o utile dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle attività inerenti l'oggetto sociale, quindi la Società Cooperativa potrà: effettuare qualsiasi tipo di operazione immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria; contrarre mutui, concedere ipoteche, garanzie e vincoli anche su prodotti conferiti dai soci in conto vendita, nonché fare operazioni di credito agrario onde poter finanziare la lavorazione delle olive, l'ammasso, la conservazione e la commercializzazione
---	---

ne dell'olio; istituire succursali ed agenzie ovunque lo ritenga utile e assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative che abbiano analoghe attività sociali; consorzarsi ad altre Società e/o Enti Pubblici per rendere più efficace l'azione della Società stessa, purché nell'ambito e con i limiti delle disposizioni legislative.

Ai fini del presente statuto, si intendono per "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, negli Allegati I e II del Regolamento (CEE) n. 2081/91, come modificato dal Regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario.

= TITOLO II° =

SOCI

= Art. 3 =

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci i produttori di olive.

Possono, inoltre, essere ammessi a soci: l'Ente Maremma o altro Ente da esso derivato.

I soci cooperatori, relativamente al settore formante oggetto dell'attività della Cooperativa, si obbligano a conferire alla Cooperativa medesima tutta la propria produzione agricola, affinché venga da essa commercializzata.

Non possono aderire alla cooperativa singoli produttori soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di conferi-

dell'olio; istituire succursali ed agenzie ovunque lo ritenga utile e assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative che abbiano analoghe attività sociali; consorzarsi ad altre Società e/o Enti Pubblici per rendere più efficace l'azione della Società stessa, purché nell'ambito e con i limiti delle disposizioni legislative.

Ai fini del presente statuto, si intendono per "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, negli Allegati I e II del Regolamento (Cee) n. 2081/91, come modificato dal Regolamento (Ce) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario.

= TITOLO II° =

SOCI

= Art. 3 =

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci **esclusivamente i produttori di olive destinate alla produzione di olio di oliva, ~~Possono, inoltre, essere ammessi a soci;~~ nonché** l'Ente Maremma o altro Ente da esso derivato **fermo restando che i soci non produttori non possono comunque detenere più del 10% dei diritti di voto né possono assumere cariche sociali coerentemente con quanto previsto dal DM 617 del 13 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni.** I soci cooperatori, relativamente al settore formante oggetto dell'attività della Cooperativa, si obbligano a conferire alla Cooperativa medesima tutta la propria produzione ~~agricola~~ **di olive destinate alla produzione di olio di oliva**, affinché venga da essa commercializzata.

Non possono aderire alla cooperativa singoli produttori soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di conferi-

mento per lo stesso prodotto anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna organizzazione di produttori.

Nel rispetto delle norme vigenti ai fini del riconoscimento quale "Organizzazione di Produttori", i soci produttori agricoli possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti previsti per l'Organizzazione di Produttori.

= Art. 4 =

Chi desidera diventare socio, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Se trattasi di persona fisica nella domanda deve essere dichiarato:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività professionale;
- il numero di iscrizione all'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio;
- l'impegno a sottoscrivere almeno una quota sociale per ogni duecento chili di olive da conferire;
- l'impegno a partecipare alla eventuale costituzione del fondo di esercizio ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di Organizzazioni dei Produttori;
- l'ubicazione e l'estensione, il titolo di possesso, le caratteristiche agronomico-catastali degli oliveti che coltiva dai quali provengono le olive impegnate al conferimento;
- di impegnarsi a conferire, tutte le olive prodotte negli oliveti di cui sopra, indicando il quantitativo medio annuo di produzione;
- di obbligarsi alla rigorosa osservanza

mento per lo stesso prodotto anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna organizzazione di produttori.

Nel rispetto delle norme vigenti ai fini del riconoscimento quale "Organizzazione di Produttori", i soci produttori agricoli possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti previsti per l'Organizzazione di Produttori.

= Art. 4 =

Chi desidera diventare socio, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Se trattasi di persona fisica nella domanda deve essere dichiarato:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività professionale;
- ~~il numero di iscrizione all'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio;~~
fascicolo aziendale aggiornato e validato presso l'organismo pagatore competente;
- l'impegno a sottoscrivere almeno una quota sociale per ogni duecento chili di olive da conferire;
- l'impegno a partecipare alla eventuale costituzione del fondo di esercizio ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di Organizzazioni dei Produttori;
- l'ubicazione e l'estensione, il titolo di possesso, le caratteristiche agronomico-catastali degli oliveti che coltiva; ~~dai quali provengono le olive impegnate al conferimento;~~
- di impegnarsi a conferire, tutte le olive prodotte negli oliveti di cui sopra, indicando il quantitativo medio annuo di produzione;
- di obbligarsi alla rigorosa osservanza

<p>del presente Statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Sociali nonché dell'eventuale Regolamento interno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di impegnarsi a versare le eventuali multe addebitate, autorizzando il Consiglio di Amministrazione a rivalersi, In caso di mancato pagamento, sul credito per le olive conferite; - di impegnarsi al versamento annuale dei contributi finanziari necessari per il funzionamento della Organizzazione di Produttori. <p>Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto indicato per le persone fisiche, la domanda deve anche essere corredata dalla denominazione o ragione sociale, stato di costituzione, oggetto sociale e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'indicazione della persona delegata a rappresentare la Società; - dalla delibera dell'Organo sociale competente che ha autorizzato la domanda; - dalla dichiarazione di impegno per il versamento, all'atto di ammissione a socio, delle quote che la società o persona giuridica intende sottoscrivere; - dal certificato attestante la legale rappresentanza e lo stato non fallimentare della Società o persona giuridica; - dall'elenco dei soci. <p>Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, entro sessanta giorni dalla presentazione, decide il Consiglio di Amministrazione, che comunica all'interessato la decisione e le ragioni che hanno determinato l'eventuale rigetto della domanda.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 5 =</p> <p>Il nuovo socio ammesso, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, deve versare un</p>	<p>del presente Statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Sociali nonché dell'eventuale Regolamento interno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di impegnarsi a versare le eventuali multe addebitate, autorizzando il Consiglio di Amministrazione a rivalersi, In caso di mancato pagamento, sul credito per le olive conferite; - di impegnarsi al versamento annuale dei contributi finanziari necessari per il funzionamento della Organizzazione di Produttori. <p>Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto indicato per le persone fisiche, la domanda deve anche essere corredata dalla denominazione o ragione sociale, stato di costituzione, oggetto sociale e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'indicazione della persona delegata a rappresentare la Società; - dalla delibera dell'Organo sociale competente che ha autorizzato la domanda; - dalla dichiarazione di impegno per il versamento, all'atto di ammissione a socio, delle quote che la società o persona giuridica intende sottoscrivere; - dal certificato attestante la legale rappresentanza e lo stato non fallimentare della Società o persona giuridica; - dall'elenco dei soci. <p>Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, entro sessanta giorni dalla presentazione, decide il Consiglio di Amministrazione, che comunica all'interessato la decisione e le ragioni che hanno determinato l'eventuale rigetto della domanda.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 5 =</p> <p>Il nuovo socio ammesso, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, deve versare un</p>
--	--

sopraprezzo di ammissione il cui importo sarà determinato dall'Assemblea su proposta degli amministratori, tenuto conto delle Riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo Bilancio approvato.

Non adempiendo a tali obblighi entro un mese dalla data di comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda a socio, questa si intende decaduta ed il socio è escluso dalla Società a tutti gli effetti.

= Art. 6 =

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 153 del Reg. (UE) 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni i soci assumono i seguenti obblighi:

- a) applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dalla cooperativa a mezzo del presente statuto, dei regolamenti mutualistici e delle deliberazioni dei competenti organi sociali;
- b) aderire, per quanto riguarda la propria produzione aziendale di olive oggetto dell'attività della cooperativa, ad essa soltanto, con divieto quindi di adesione ad altre Organizzazioni di Produttori agricoli;
- c) commercializzare per il tramite dell'Organizzazione l'intera produzione olivicola aziendale;
- d) fornire le informazioni richieste dalla Organizzazione di Produttori a fini statistici;
- e) mantenere il vincolo sociale per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In caso di presentazione di un programma di impegni nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per

sopraprezzo di ammissione il cui importo sarà determinato dall'Assemblea su proposta degli amministratori, tenuto conto delle Riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo Bilancio approvato.

Non adempiendo a tali obblighi entro un mese dalla data di comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda a socio, questa si intende decaduta ed il socio è escluso dalla Società a tutti gli effetti.

= Art. 6 =

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 153 del Reg. UE 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni i soci assumono i seguenti obblighi:

- a) applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dalla cooperativa a mezzo del presente statuto, dei regolamenti mutualistici e delle deliberazioni dei competenti organi sociali;
- b) aderire, per quanto riguarda la propria produzione aziendale di olive oggetto dell'attività della cooperativa, ad essa soltanto, con divieto quindi di adesione ad altre Organizzazioni di Produttori agricoli;
- c) commercializzare per il tramite dell'Organizzazione l'intera produzione olivicola aziendale;
- d) fornire le informazioni richieste dalla Organizzazione di Produttori a fini statistici;
- e) mantenere il vincolo sociale per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In caso di presentazione di un programma di impegni nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per

<p>l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa OP.</p> <p>Il socio non può consegnare, sotto il proprio nome, prodotti di terzi o provenienti da atti di commercio, pena l'esclusione dalla Cooperativa.</p> <p>Nel rispetto delle norme vigenti ai fini del riconoscimento quale "Organizzazione di Produttori", il socio può commercializzare e fatturare direttamente o tramite un'altra Organizzazione di Produttori agricoli eventuali prodotti di tipologia merceologica non appartenente al settore olivicolo.</p> <p>E' fatto obbligo ai soci di comunicare entro il 30 giugno di ogni anno le eventuali variazioni degli oliveti sui quali sono realizzati i prodotti vincolati alla Cooperativa; tali variazioni hanno effetto solo se approvate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le modalità, le forme ed i tempi di conferimento delle olive, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed è in facoltà della Cooperativa di opportunamente contingentare i conferimenti quando particolari circostanze non consentono il ricevimento o la lavorazione di tutte le olive potenzialmente disponibili.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 7 =</p> <p>La qualità di socio, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, si perde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione per le società o persone giuridiche; - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte per le persone fisiche. 	<p>l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa OP.</p> <p>In deroga a quanto previsto alla lettere b) e c) e conformemente a quanto previsto dall'art. 152 par. 1 bis del regolamento UE 1308/2013, per casi debitamente giustificati, possono aderire anche ad altre O.P. i produttori associati che possiedono unità di produzione situate in aree geografiche distinte, limitatamente agli uliveti ubicati al di fuori della regione Lazio.</p> <p>Il socio non può consegnare, sotto il proprio nome, prodotti di terzi o provenienti da atti di commercio, pena l'esclusione dalla Cooperativa.</p> <p>Nel rispetto delle norme vigenti ai fini del riconoscimento quale "Organizzazione di Produttori", il socio può commercializzare e fatturare direttamente o tramite un'altra Organizzazione di Produttori agricoli eventuali prodotti di tipologia merceologica non appartenente al settore olivicolo.</p> <p>E' fatto obbligo ai soci di comunicare entro il 30 giugno di ogni anno le eventuali variazioni degli oliveti sui quali sono realizzati i prodotti vincolati alla Cooperativa; tali variazioni hanno effetto solo se approvate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le modalità, le forme ed i tempi di conferimento delle olive, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed è in facoltà della Cooperativa di opportunamente contingentare i conferimenti quando particolari circostanze non consentono il ricevimento o la lavorazione di tutte le olive potenzialmente disponibili.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 7 =</p> <p>La qualità di socio, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, si perde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione per le società o persone giuridiche; - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte per le persone fisiche.
--	---

<p>che.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 8 =</p> <p>Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, è consentito il recesso del socio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; - che non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; - che non consenta alle deliberazioni assembleari che modificano la durata della Cooperativa oppure che determinano il cambiamento dello Statuto sociale. <p>La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Cooperativa almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni esercizio.</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.</p> <p>Il recesso del socio deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori e ha effetto alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione del programma di impegni.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 9 =</p> <p>Oltre ai casi stabiliti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle regole fissate dalla Società in qualità di Organizzazione di Produttori, alle deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali nonché all'eventuale Regolamento interno; - non sia più in grado di concorrere al 	<p style="text-align: center;">= Art. 8 =</p> <p>Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, è consentito il recesso del socio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; - che non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; - che non consenta alle deliberazioni assembleari che modificano la durata della Cooperativa oppure che determinano il cambiamento dello Statuto sociale. <p>La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Cooperativa almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni esercizio.</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.</p> <p>Il recesso del socio deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori e ha effetto acquista efficacia, se il socio è in regola con gli eventuali pagamenti dovuti alla cooperativa, alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione del programma di impegni.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 9 =</p> <p>Oltre ai casi stabiliti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle regole fissate dalla Società in qualità di Organizzazione di Produttori, alle deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali nonché all'eventuale Regolamento interno; - non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
--	---

<p>raggiungimento degli scopi sociali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la Cooperativa, ivi compresi i contributi finanziari imposti per il funzionamento delle OP oppure non effettui il pagamento delle azioni sottoscritte; - conferisca sotto il proprio nome olive non di sua proprietà; - non conferisca tutta la produzione dei fondi impegnati al conferimento, salvo giustificati motivi riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione; - svolga attività contrastante con gli interessi dell'Oleificio Cooperativo; - danneggi materialmente o moralmente la Società Cooperativa o fomenti dissidi o disordini di qualunque natura in seno alla stessa. <p>Il Consiglio di Amministrazione oppure, nei casi urgenti, il Presidente della Cooperativa, possono provvedere ad inoltrare diffida al socio inadempiente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve escludere il socio che non consegna il prodotto per due annate consecutive; il socio che non voglia incorrere in tale sanzione, quando richiesto dalla Cooperativa, dovrà giustificare il mancato conferimento.</p> <p>Al socio che non consegna le olive che si è impegnato a conferire, oppure le consegna in quantità minore, salvo ragioni riconosciute valide dal Consiglio di Amministrazione, sarà inflitta una penalità corrispondente alla quota di spese generali, ammortamenti compresi, che avrebbe dovuto pagare sul quantitativo soggetto al conferimento e non conferito. In attesa della chiusura del Bilancio per il calcolo della quota definitiva di addebito, al socio sarà addebitata una quota provvisoria, corrispondente al 20 (venti) per cento del valore di mercato del prodotto</p>	<p>si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la Cooperativa, ivi compresi i contributi finanziari imposti per il funzionamento delle OP oppure non effettui il pagamento delle azioni sottoscritte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferisca sotto il proprio nome olive non di sua proprietà; - non conferisca tutta la produzione dei fondi impegnati al conferimento, salvo giustificati motivi riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione; - svolga attività contrastante con gli interessi dell'Oleificio Cooperativo; - danneggi materialmente o moralmente la Società Cooperativa o fomenti dissidi o disordini di qualunque natura in seno alla stessa. <p>Il Consiglio di Amministrazione oppure, nei casi urgenti, il Presidente della Cooperativa, possono provvedere ad inoltrare diffida al socio inadempiente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve escludere il socio che non consegna il prodotto per due annate consecutive; il socio che non voglia incorrere in tale sanzione, quando richiesto dalla Cooperativa, dovrà giustificare il mancato conferimento.</p> <p>Al socio che non consegna le olive che si è impegnato a conferire, oppure le consegna in quantità minore, salvo ragioni riconosciute valide dal Consiglio di Amministrazione, sarà inflitta una penalità corrispondente alla quota di spese generali, ammortamenti compresi, che avrebbe dovuto pagare sul quantitativo soggetto al conferimento e non conferito. In attesa della chiusura del Bilancio per il calcolo della quota definitiva di addebito, al socio sarà addebitata una quota provvisoria, corrispondente al 20 (venti) per cento del valore di mercato del prodotto</p>
---	--

conferito.

= Art. 10 =

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto con la Cooperativa potrà continuare con l'erede o legatario delle di lui azioni sociali, purché abbia i requisiti previsti dal presente Statuto e ne venga fatta richiesta entro centottanta giorni dalla morte del socio stesso; nel caso di più eredi o legatari i medesimi dovranno indicare colui o coloro che assumeranno la qualità di socio di fronte alla Cooperativa e la ripartizione delle azioni sociali.

In caso di scioglimento della persona giuridica socia, i liquidatori di essa hanno diritto di chiedere ed ottenere dalla Cooperativa la restituzione delle azioni versate.

= Art. 11 =

Gli eredi o legatari del socio defunto, per i quali non si verifica la continuazione nella Cooperativa, ed i soci receduti oppure esclusi o che comunque hanno perso la qualità di socio, avranno diritto alla restituzione delle azioni sociali al netto delle eventuali perdite risultanti dal Bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Non sono rimborsabili gli importi versati come soprapprezzo per l'ammissione.

La domanda di rimborso deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura detto esercizio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla domanda. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti saranno accantonate a Riserva Legale.

In ogni caso, i soci che cessano di fare parte della Cooperativa rispondono verso i terzi per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti e nei limiti di quanto spettante o ricevuto per la liquidazione delle loro azioni sociali. Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili gli eredi del socio defunto.

conferito.

= Art. 10 =

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto con la Cooperativa potrà continuare con l'erede o legatario delle di lui azioni sociali, purché abbia i requisiti previsti dal presente Statuto e ne venga fatta richiesta entro centottanta giorni dalla morte del socio stesso; nel caso di più eredi o legatari i medesimi dovranno indicare colui o coloro che assumeranno la qualità di socio di fronte alla Cooperativa e la ripartizione delle azioni sociali.

In caso di scioglimento della persona giuridica socia, i liquidatori di essa hanno diritto di chiedere ed ottenere dalla Cooperativa la restituzione delle azioni versate.

= Art. 11 =

Gli eredi o legatari del socio defunto, per i quali non si verifica la continuazione nella Cooperativa, ed i soci receduti oppure esclusi o che comunque hanno perso la qualità di socio, avranno diritto alla restituzione delle azioni sociali al netto delle eventuali perdite risultanti dal Bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Non sono rimborsabili gli importi versati come soprapprezzo per l'ammissione.

La domanda di rimborso deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura detto esercizio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla domanda. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti saranno accantonate a Riserva Legale.

In ogni caso, i soci che cessano di fare parte della Cooperativa rispondono verso i terzi per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti e nei limiti di quanto spettante o ricevuto per la liquidazione delle loro azioni sociali. Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili gli eredi del socio defunto.

= Art. 12 =

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di subentro, di recesso e di esclusione, devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio stesso in base alle leggi vigenti.

Le controversie in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate alla decisione arbitrale di cui all'art. 29 del presente Statuto.

= TITOLO III° =

**PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RI-
PARTO UTILI - ESERCIZIO SOCIALE**

= Art. 13 =

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di euro 26,00 (ventisei virgola zero centesimi);
- b) dalla Riserva Legale;
- c) da un Fondo di Iniziative Mutualistiche;
- d) da ogni altro Fondo e Accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri o costituito da sussidi e premi governativi oppure introiti comunque ammessi dalla legge;
- e) da ogni altra Riserva;
- f) dal fondo di esercizio dell'Organizzazione di Produttori.

= Art. 14 =

Il Patrimonio sociale, comprese le Riserve, non è ripartibile fra i soci; le azioni sociali versate dai soci sono rimborsabili nei modi, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto.

La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle azioni sociali sottoscritte.

Le azioni sono nominali e personali; non

= Art. 12 =

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di subentro, di recesso e di esclusione, devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio stesso in base alle leggi vigenti.

Le controversie in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate alla decisione arbitrale di cui all'art. 29 del presente Statuto.

= TITOLO III° =

**PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RI-
PARTO UTILI - ESERCIZIO SOCIALE**

= Art. 13 =

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di euro 26,00 (ventisei virgola zero centesimi);
- b) dalla Riserva Legale;
- c) da un Fondo di Iniziative Mutualistiche;
- d) da ogni altro Fondo e Accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri o costituito da sussidi e premi governativi oppure introiti comunque ammessi dalla legge;
- e) da ogni altra Riserva;
- f) dal fondo di esercizio dell'Organizzazione di Produttori.

= Art. 14 =

Il Patrimonio sociale, comprese le Riserve, non è ripartibile fra i soci; le azioni sociali versate dai soci sono rimborsabili nei modi, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto.

La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle azioni sociali sottoscritte.

Le azioni sono nominali e personali; non

possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né possono essere cedute a soci o a terzi, o comunque negoziate con effetto verso la Cooperativa senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio al quale viene negato l'assenso al trasferimento ad altre persone delle azioni da lui possedute può presentare domanda di recesso.

= Art. 15 =

L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Gli utili netti annuali risultanti dal Bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al Fondo di Riserva Legale;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) un dividendo ai soci non superiore all'interesse massimo indicato dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente, rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nel limite massimo indicato dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) l'assemblea, su proposta degli amministratori, può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci proporzionalmente alle quantità e qualità degli scambi mutualistici.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni sociali, od assegnata ad altre Riserve o Fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a Fondi Mutualistici.

possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né possono essere cedute a soci o a terzi, o comunque negoziate con effetto verso la Cooperativa senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio al quale viene negato l'assenso al trasferimento ad altre persone delle azioni da lui possedute può presentare domanda di recesso.

= Art. 15 =

L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Gli utili netti annuali risultanti dal Bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al Fondo di Riserva Legale;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) un dividendo ai soci non superiore all'interesse massimo indicato dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente, rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nel limite massimo indicato dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) l'assemblea, su proposta degli amministratori, può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci proporzionalmente alle quantità e qualità degli scambi mutualistici.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni sociali, od assegnata ad altre Riserve o Fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a Fondi Mutualistici.

Gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori possono essere remunerati in misura non superiore a quella prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le entrate della società possono altresì essere costituite da contributi associativi a carico dei soci deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I contributi associativi saranno destinati dall'OP, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 153-bis, paragrafo 2), lettera b) del Regolamento (UE) 1308/2013, alla copertura dei costi generali di funzionamento e dei costi sostenuti per la fornitura di specifici servizi posti in essere nell'interesse degli associati.

I contributi associativi vengono determinati, in linea di massima, in proporzione alla quantità di produzione organizzata dai diversi associati ed in proporzione dei servizi ad essi corrisposti.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale l'assemblea può determinare una maggiorazione od una riduzione dei contributi associativi per l'esercizio trascorso, sulla base degli effettivi costi sostenuti dall'OP, in misura tale da assicurare in ogni caso almeno il pareggio del bilancio economico dell'esercizio medesimo.

= TITOLO IV° =

ORGANI SOCIALI

= Art. 16 =

Per l'amministrazione della Cooperativa è adottato il sistema tradizionale, pertanto gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

= Art. 17 =

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria o

Gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori possono essere remunerati in misura non superiore a quella prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le entrate della società possono altresì essere costituite da contributi associativi a carico dei soci deliberati dall'Assemblea su proposta del C.d.A..

I contributi associativi saranno destinati dall'OP, nel rispetto di quanto previsto dall'art 153 bis, paragrafo 2), lettera b) del Reg.to UE 1308/2013, alla copertura dei costi generali di funzionamento e dei costi sostenuti per la fornitura di specifici servizi posti in essere nell'interesse degli associati.

I contributi associativi vengono determinati, in linea di massima, in proporzione alla quantità di produzione organizzata dai diversi associati ed in proporzione dei servizi ad essi corrisposti.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale l'assemblea può determinare una maggiorazione od una riduzione dei contributi associativi per l'esercizio trascorso, sulla base degli effettivi costi sostenuti dall'OP, in misura tale da assicurare in ogni caso almeno il pareggio del bilancio economico dell'esercizio medesimo.

= TITOLO IV° =

ORGANI SOCIALI

= Art. 16 =

Per l'amministrazione della Cooperativa è adottato il sistema tradizionale, pertanto gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

= Art. 17 =

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria o

in sede straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione sia mediante pubblici manifesti da affiggersi nella sede sociale e nei Comuni in cui si effettuano le operazioni di conferimento delle olive, sia con lettera da inviare a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata anche solo dopo ventiquattro ore dalla data stabilita per la prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente oppure da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario e gli scrutatori.

Le modalità delle votazioni vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea; le modalità ed i tempi di votazione per la elezione delle cariche sociali sono stabiliti nel successivo art. 20 del presente Statuto.

L'Assemblea può conferire l'incarico del controllo contabile al Collegio Sindacale o ad un revisore oppure a società di revisione determinando il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. In ogni caso i requisiti e gli interessi dei soggetti incaricati a svolgere il controllo contabile devono essere compatibili con le attività svolte dalla Cooperativa.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle As-

in sede straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione sia mediante pubblici manifesti da affiggersi nella sede sociale e nei Comuni in cui si effettuano le operazioni di conferimento delle olive, sia con lettera da inviare a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata anche solo dopo ventiquattro ore dalla data stabilita per la prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente oppure da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario e gli scrutatori.

Le modalità delle votazioni vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea; le modalità ed i tempi di votazione per la elezione delle cariche sociali sono stabiliti nel successivo art. 20 del presente Statuto.

L'Assemblea può conferire l'incarico del controllo contabile al Collegio Sindacale o ad un revisore oppure a società di revisione determinando il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. In ogni caso i requisiti e gli interessi dei soggetti incaricati a svolgere il controllo contabile devono essere compatibili con le attività svolte dalla Cooperativa.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle As-

semblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

= Art. 18 =

L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, con le modalità previste in questo Statuto sociale;
- c) l'adozione e l'eventuale modificazione delle regole relative alla conoscenza della produzione, alla produzione, alla commercializzazione ed alla tutela ambientale;
- d) l'approvazione del programma di sostegno al settore dell'olio di oliva di cui all'art. 29 del Reg. (UE) 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni con il relativo bilancio preventivo di spesa. E' facoltà dell'assemblea demandare all'organo direttivo la definizione e la presentazione di eventuali variazioni apportate ai sensi della nor-

semblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

= Art. 18 =

L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, con le modalità previste in questo Statuto sociale;
- c) l'adozione e l'eventuale modificazione delle regole relative alla conoscenza della produzione, alla produzione, alla commercializzazione ed alla tutela ambientale;
- d) l'approvazione del programma di sostegno al settore dell'olio di oliva di cui all'art. 29 del Reg. UE 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni con il relativo bilancio preventivo di spesa. E' facoltà dell'assemblea demandare all'organo direttivo la definizione e la presentazione di eventuali variazioni apportate ai sensi della normativa vi-

<p>mativa vigente rispetto al programma di attività inizialmente approvato dalle amministrazioni competenti;</p> <p>e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;</p> <p>f) quanto altro riservato alla sua competenza dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 19 =</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta scritta del Collegio Sindacale, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci. Delibera sulle modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, sulla proroga della durata della Società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori e su quanto ad essa demandato per legge.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che ne rappresentino almeno un quinto, salvo quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 2369 del Codice Civile.</p> <p>Le modalità delle votazioni vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.</p> <p>Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci intervenuti o rappresentati.</p> <p>Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, richiedono diverse specifiche maggioranze.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 20 =</p> <p>Le modalità delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali sono le seguenti:</p> <p>a) dal decimo fino al quarto giorno antecedenti l'Assemblea, i soci interessati</p>	<p>gente rispetto al programma di attività inizialmente approvato dalle amministrazioni competenti;</p> <p>e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;</p> <p>f) quanto altro riservato alla sua competenza dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 19 =</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta scritta del Collegio Sindacale, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci. Delibera sulle modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, sulla proroga della durata della Società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori e su quanto ad essa demandato per legge.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che ne rappresentino almeno un quinto, salvo quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 2369 del Codice Civile.</p> <p>Le modalità delle votazioni vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.</p> <p>Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci intervenuti o rappresentati.</p> <p>Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, richiedono diverse specifiche maggioranze.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 20 =</p> <p>Le modalità delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali sono le seguenti:</p> <p>a) dal decimo fino al quarto giorno antecedenti l'Assemblea, i soci interessati</p>
---	--

hanno facoltà di presentare liste di candidati per l'elezione delle Cariche Sociali;

- ogni lista deve essere presentata da almeno venti soci non candidati, ogni socio non può essere presentatore di più liste di candidati;
- per i soci candidati a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è vietato l'inserimento in più liste;
- per il Collegio Sindacale potranno essere candidati anche non soci; gli stessi nominativi possono essere inseriti in più liste;

b) la lista dovrà contenere, a pena di nullità, un numero di candidature, firmate per accettazione, come appresso elencate:

- n. 9 (nove) Consiglieri di Amministrazione;
- n. 1 (uno) Presidente del Collegio Sindacale;
- n. 2 (due) Sindaci effettivi;
- n. 2 (due) Sindaci supplenti.

c) le liste presentate verranno inserite in un'unica scheda di votazione nell'ordine risultante dal sorteggio effettuato nella sede sociale, al quale possono presenziare i firmatari delle stesse;

d) l'Assemblea stabilisce le modalità di votazione;

e) il socio potrà esprimere la propria preferenza solamente per una delle liste presentate;

f) al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede e risulteranno eletti tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

g) qualora, per l'assegnazione del primo posto, due o più liste ottenessero lo stesso numero di voti dovrà essere indetta una nuova Assemblea di ballottaggio.

= Art. 21 =

Ad ogni socio spetta un solo voto qualunque sia il valore o il numero delle azioni da lui

hanno facoltà di presentare liste di candidati per l'elezione delle Cariche Sociali;

- ogni lista deve essere presentata da almeno venti soci non candidati, ogni socio non può essere presentatore di più liste di candidati;
- per i soci candidati a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è vietato l'inserimento in più liste;
- per il Collegio Sindacale potranno essere candidati anche non soci; gli stessi nominativi possono essere inseriti in più liste;

b) la lista dovrà contenere, a pena di nullità, un numero di candidature, firmate per accettazione, come appresso elencate:

- n. 9 (nove) Consiglieri di Amministrazione;
- n. 1 (uno) Presidente del Collegio Sindacale;
- n. 2 (due) Sindaci effettivi;
- n. 2 (due) Sindaci supplenti.

c) le liste presentate verranno inserite in un'unica scheda di votazione nell'ordine risultante dal sorteggio effettuato nella sede sociale, al quale possono presenziare i firmatari delle stesse;

d) l'Assemblea stabilisce le modalità di votazione;

e) il socio potrà esprimere la propria preferenza solamente per una delle liste presentate;

f) al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede e risulteranno eletti tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

g) qualora, per l'assegnazione del primo posto, due o più liste ottenessero lo stesso numero di voti dovrà essere indetta una nuova Assemblea di ballottaggio.

= Art. 21 =

Ad ogni socio spetta un solo voto qualunque sia il valore o il numero delle azioni da lui

possedute e può esercitare tale diritto purché sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di organizzazioni di produttori, ciascun produttore non può comunque detenere più del 35% dei diritti di voto.

In caso di impedimento il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee ordinarie da altro socio non amministratore mediante delega scritta e ogni socio può rappresentare, oltre a se stesso, soltanto un altro socio; nelle Assemblee straordinarie la rappresentanza è quella prevista dal 1° comma dell'art. 2539 del Codice Civile.

Il socio imprenditore individuale può rilasciare delega a farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo purché siano collaboratori nell'impresa agricola. La verifica dei requisiti richiesti è demandata al Presidente dell'Assemblea.

= Art. 22 =

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti dall'Assemblea con le modalità di cui al precedente art. 20.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa disposizione dell'Assemblea che in merito deve deliberare prima della loro nomina. Per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, si applicano le norme previste dal 3° comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

possedute e può esercitare tale diritto purché sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di organizzazioni di produttori, ciascun produttore non può comunque detenere più del 35% dei diritti di voto.

In caso di impedimento il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee ordinarie da altro socio non amministratore mediante delega scritta e ogni socio può rappresentare, oltre a se stesso, soltanto un altro socio; nelle Assemblee straordinarie la rappresentanza è quella prevista dal 1° comma dell'art. 2539 del Codice Civile.

Il socio imprenditore individuale può rilasciare delega a farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo purché siano collaboratori nell'impresa agricola. La verifica dei requisiti richiesti è demandata al Presidente dell'Assemblea.

= Art. 22 =

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti dall'Assemblea con le modalità di cui al precedente art. 20.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa disposizione dell'Assemblea che in merito deve deliberare prima della loro nomina. Per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, si applicano le norme previste dal 3° comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

= Art. 23 =

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice-Presidente con la maggioranza di sei voti favorevoli su nove.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno tre Consiglieri, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax, o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando vi intervengono la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi.

Quando si tratta di persone o affari in cui taluno dei componenti del Consiglio abbia un interesse diretto le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto e al momento della discussione deve assentarsi dall'aula.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

= Art. 23 =

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice-Presidente con la maggioranza di sei voti favorevoli su nove.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno tre Consiglieri, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax, **posta elettronica** o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando vi intervengono la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri **presenti partecipanti**.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi.

All'occorrenza, le adunanze possono avere luogo anche in videoconferenza o con altra modalità telematica.

Quando si tratta di persone o affari in cui taluno dei componenti del Consiglio abbia un interesse diretto le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto e al momento della discussione deve assentarsi dall'aula.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

= Art. 24 =

Al Consiglio di Amministrazione spetta :

- curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- formulare i Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire di volta in volta le modalità afferenti il conferimento del prodotto così come la valutazione del medesimo, nonché tutte le norme e quant'altro occorra per il buon funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa;
- determinare la misura degli acconti da corrispondere ai soci conferenti nonché la data in cui gli stessi possono essere erogati;
- contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e con Istituti di Credito;
- assumere e licenziare il personale dipendente, fissarne la retribuzione e le mansioni;
- deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera, e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
- definire, approvare e presentare alle amministrazioni competenti su delega dell'assemblea dei soci, le modifiche da apportare al programma di sostegno al settore dell'olio di oliva di cui all'art. 29 del Reg. (UE) 1308/2013;
- deliberare sulla nomina di procuratori *ad lites* o *ad negotia*;
- deliberare sulla stipulazione dei contratti, sulla assunzione degli appalti e sull'impiego dei fondi sociali;
- costituire Comitati tecnici, chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione e le attribuzioni, nonché gli eventuali compensi;
- nominare Comitati consultivi o di controllo o di vigilanza fra i soci o anche fra i non soci;

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

= Art. 24 =

Al Consiglio di Amministrazione spetta :

- curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- formulare i Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire di volta in volta le modalità afferenti il conferimento del prodotto così come la valutazione del medesimo, nonché tutte le norme e quant'altro occorra per il buon funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa;
- determinare la misura degli acconti da corrispondere ai soci conferenti nonché la data in cui gli stessi possono essere erogati;
- contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e con Istituti di Credito;
- assumere e licenziare il personale dipendente, fissarne la retribuzione e le mansioni;
- deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera, e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
- definire, approvare e presentare alle amministrazioni competenti su delega dell'assemblea dei soci, le modifiche da apportare al programma di sostegno al settore dell'olio di oliva di cui all'art. 29 del Reg. UE 1308/2013
- deliberare sulla nomina di procuratori *ad lites* o *ad negotia*;
- deliberare sulla stipulazione dei contratti, sulla assunzione degli appalti e sull'impiego dei fondi sociali;
- costituire Comitati tecnici, chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione e le attribuzioni, nonché gli eventuali compensi;
- nominare Comitati consultivi o di controllo o di vigilanza fra i soci o anche fra i non soci;

- deliberare su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali comprese quelle ipotecarie, con la facoltà di assentire alla iscrizione e alle cancellazioni ipotecarie, esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità, deliberare l'adesione della Cooperativa ad organizzazioni consortili;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e di ogni altra variazione riguardante la loro capacità di conferimento;
- vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari di contabilità;
- proporre all'Assemblea l'entità del soprapprezzo da richiedere ai soci per la loro ammissione nella Cooperativa;
- deliberare sull'adeguamento delle azioni sociali dei soci in relazione all'effettiva quantità di olive da loro conferite;
- fare quant'altro ad esso è demandato per legge e che non sia espressamente per disposizioni di legge o del presente Statuto, riservato all'Assemblea.

= Art. 25 =

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore della Cooperativa al quale affidare le direttive da attuare.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione al quale propone i provvedimenti di sua competenza dando esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario del Consiglio stesso che può essere anche persona estranea alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente della Cooperativa, dal Vice-Presidente e da un Consigliere ed, inoltre, può delegare, nei limiti di legge, alcune attribuzioni ad uno o più dei membri del Con-

- deliberare su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali comprese quelle ipotecarie, con la facoltà di assentire alla iscrizione e alle cancellazioni ipotecarie, esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità, deliberare l'adesione della Cooperativa ad organizzazioni consortili;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e di ogni altra variazione riguardante la loro capacità di conferimento;
- vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari di contabilità;
- proporre all'Assemblea l'entità del soprapprezzo da richiedere ai soci per la loro ammissione nella Cooperativa;
- deliberare sull'adeguamento delle azioni sociali dei soci in relazione all'effettiva quantità di olive da loro conferite;
- fare quant'altro ad esso è demandato per legge e che non sia espressamente per disposizioni di legge o del presente Statuto, riservato all'Assemblea.

= Art. 25 =

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore della Cooperativa al quale affidare le direttive da attuare.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione al quale propone i provvedimenti di sua competenza dando esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario del Consiglio stesso che può essere anche persona estranea alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente della Cooperativa, dal Vice-Presidente e da un Consigliere ed, inoltre, può delegare, nei limiti di legge, alcune attribuzioni ad uno o più dei membri del Con-

siglio di Amministrazione medesimo.

Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri, anche deliberativi, ad esso demandati dal Consiglio nei limiti della legge.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere trascritte in un apposito libro.

= Art. 26 =

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Società Cooperativa, sia di fronte a terzi che in giudizio, in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualunque genere presso qualsiasi Autorità, Ente o persona, con facoltà di transigere e conciliare, anche in materia di imposte e tasse, nonché di rilasciare quietanza liberatoria anche ad Enti Pubblici e di provvedere a quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente che ne assume tutti i poteri di rappresentanza compreso quelli di firma oppure, in mancanza, da altro Consigliere, delegato dal Presidente medesimo.

= Art. 27 =

Verificatesi i presupposti previsti dall'art. 2543 del Codice Civile, la Società Cooperativa è controllata dal Collegio Sindacale il quale è composto da tre membri effettivi e di due membri supplenti, soci o non soci, eletti con le modalità di cui al precedente art. 20.

Il Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

La retribuzione dei componenti il Collegio Sindacale viene stabilita dall'Assemblea prima che avvenga la loro nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio in misura anche inferiore al minimo delle tariffe professionali.

siglio di Amministrazione medesimo.

Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri, anche deliberativi, ad esso demandati dal Consiglio nei limiti della legge.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere trascritte in un apposito libro.

= Art. 26 =

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Società Cooperativa, sia di fronte a terzi che in giudizio, in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualunque genere presso qualsiasi Autorità, Ente o persona, con facoltà di transigere e conciliare, anche in materia di imposte e tasse, nonché di rilasciare quietanza liberatoria anche ad Enti Pubblici e di provvedere a quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente che ne assume tutti i poteri di rappresentanza compreso quelli di firma oppure, in mancanza, da altro Consigliere, delegato dal Presidente medesimo.

= Art. 27 =

Verificatesi i presupposti previsti dall'art. 2543 del Codice Civile, la Società Cooperativa è controllata dal Collegio Sindacale il quale è composto da tre membri effettivi e di due membri supplenti, soci o non soci, eletti con le modalità di cui al precedente art. 20.

Il Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

La retribuzione dei componenti il Collegio Sindacale viene stabilita dall'Assemblea prima che avvenga la loro nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio in misura anche inferiore al minimo delle tariffe professionali.

= Art. 28 =

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e deve verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio deve effettuare le proprie riunioni almeno ogni novanta giorni e verbalizzare gli accertamenti eseguiti che devono risultare dall'apposito libro.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e, oltre ad accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con la osservanza delle norme di legge, devono intervenire alle riunioni degli Organi Societari e convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

I Sindaci hanno anche tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono a norma di legge.

Quando consentito dall'art. 2409-bis, terzo comma, al Collegio Sindacale viene affidato il controllo contabile della Società Cooperativa salvo diversa disposizione dell'Assemblea che può assegnare tale funzione a un revisore o società di revisione con i poteri e gli obblighi previsti nel Libro V, Titolo V, Capo V, del Codice Civile.

= Art. 28 =

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e deve verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio deve effettuare le proprie riunioni almeno ogni novanta giorni e verbalizzare gli accertamenti eseguiti che devono risultare dall'apposito libro.

All'occorrenza, le riunioni del collegio sindacale possono avere luogo anche in videoconferenza o con altra modalità telematica.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e, oltre ad accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con la osservanza delle norme di legge, devono intervenire alle riunioni degli Organi Societari e convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

I Sindaci hanno anche tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono a norma di legge.

Quando consentito dall'art. 2409-bis, terzo comma, al Collegio Sindacale viene affidato il controllo contabile della Società Cooperativa salvo diversa disposizione dell'Assemblea che può assegnare tale funzione a un revisore o società di revisione con i poteri e gli obblighi previsti nel Libro V, Titolo V, Capo V, del Codice Civile.

= Art. 29 =

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio della sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

= TITOL V° =

DISPOSIZIONI GENERALI

= Art. 30 =

La Società Cooperativa si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

= Art. 29 =

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio della sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

= TITOL V° =

DISPOSIZIONI GENERALI

= Art. 30 =

La Società Cooperativa si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento della Cooperativa con la maggioranza prevista dallo Statuto.

L'Assemblea deve provvedere alla nomina dei liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri ed il compenso.

= Art. 31 =

Il Patrimonio residuo risultante dal Bilancio di liquidazione, dedotti il Capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nei modi e nei termini previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

= Art. 32 =

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa ed i rapporti tra la Società stessa e i soci, concernenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, potrà essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

= Art. 33 =

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 102/2005:

- a) al fine di garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento della cooperativa, è stabilita l'inderogabilità del voto capitaro, ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, per tutti i produttori soci, sia persone fisiche che giuridiche, nonché l'assoluta parità di diritti e poteri ai fini della nomina degli organi di amministrazione e controllo della cooperativa medesima;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dal presente statuto, dai regolamenti mutualistici e dalle

L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento della Cooperativa con la maggioranza prevista dallo Statuto.

L'Assemblea deve provvedere alla nomina dei liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri ed il compenso.

= Art. 31 =

Il Patrimonio residuo risultante dal Bilancio di liquidazione, dedotti il Capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nei modi e nei termini previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

= Art. 32 =

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa ed i rapporti tra la Società stessa e i soci, concernenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, potrà essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

= Art. 33 =

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 102/2005:

- a) al fine di garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento della cooperativa, è stabilita l'inderogabilità del voto capitaro, ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, per tutti i produttori soci, sia persone fisiche che giuridiche, nonché l'assoluta parità di diritti e poteri ai fini della nomina degli organi di amministrazione e controllo della cooperativa medesima;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dal presente statuto, dai regolamenti mutualistici e dalle

<p>deliberazioni dei competenti organi sociali, si applicano nei confronti dei soci le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento mutualistico e, nei casi più gravi, la sanzione dell'esclusione ai sensi dell'art. 2533 del codice civile;</p> <p>c) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione sono quelle previste dal codice civile e dalla vigente legislazione speciale relativamente alle società cooperative.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 34 =</p> <p>Alla Società Cooperativa, per quanto non è disposto dal presente Statuto oppure non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulle "Organizzazione di Produttori" di cui al decreto legislativo n. 102/2005, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sulle Società per Azioni.</p>	<p>deliberazioni dei competenti organi sociali, si applicano nei confronti dei soci le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento mutualistico e, nei casi più gravi, la sanzione dell'esclusione ai sensi dell'art. 2533 del codice civile;</p> <p>c) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione sono quelle previste dal codice civile e dalla vigente legislazione speciale relativamente alle società cooperative.</p> <p style="text-align: center;">= Art. 34 =</p> <p>Alla Società Cooperativa, per quanto non è disposto dal presente Statuto oppure non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulle "Organizzazione di Produttori" di cui al decreto legislativo n. 102/2005, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sulle Società per Azioni.</p>
---	---